



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 16/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TVA S.R.L. (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“VALDELSA CHANNEL NEWS”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 3,
COMMA 7, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 10/2018 - PROC. 105/18/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, gli artt. 29, comma 3 e 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011 ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, nell’ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 3 settembre al giorno 9 settembre 2018 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Valdelsa Channel News*” ha accertato, contestato e notificato, in data 22 ottobre 2018, alla società TVA S.r.l. la violazione della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A

alla delibera n. 353/11/CONS; in particolare, a seguito della ricezione da parte del predetto Organismo regionale delle registrazioni della programmazione televisiva inviate dalla società TVA S.r.l., il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, nel corso della visione delle stesse, ha riscontrato che *“l'intera settimana di programmazione reca in sovrimpressione il marchio CANALE 6 TV”*.

2. Deduzioni della società

Dalla documentazione versata in atti non risulta che la parte abbia presentato al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana appositi scritti difensivi e/o richiesta di audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha proposto a questa Autorità, in data 14 dicembre 2018, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) nei confronti della società TVA S.r.l..

La proposta del predetto Organismo regionale risulta meritevole di accoglimento, ad eccezione del riferimento al *quantum* della sanzione da irrogare alla società TVA S.r.l..

Non può dubitarsi, infatti, che la società TVA S.r.l. sia incorsa nella violazione dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, in quanto sul servizio di media audiovisivo *“Valdelsa Channel News”* non sono stati trasmessi, dal giorno 3 settembre al giorno 09 settembre 2018, programmi televisivi per almeno ventiquattro ore settimanali, esclusa la ripetizione dei programmi televisivi stessi ovvero la diffusione di immagini fisse;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, *“il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”*;

RITENUTO che, ad esito dell'esame della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società TVA S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Valdelsa Channel News”*, la violazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per non aver rispettato l'obbligo di trasmettere almeno ventiquattro ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 3 e il giorno 9 settembre 2018;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b)*, 2, *lett. a)* e 5, dell'art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal già menzionato fornitore del predetto servizio di media audiovisivo deve ritenersi di lieve entità in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che l'infrazione in esame può aver causato ai telespettatori e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici per la società stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società TVA S.r.l. negli anni precedenti è stata già sanzionata per la medesima violazione (es. delibera n. 54/17/CSP del 30 marzo 2017).

D. Condizioni economiche dell'agente

La situazione economica della società TVA S.r.l. presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2017 in utile (fonte: Registro Imprese) e, pertanto, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00);

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società TVA S.r.l., cod. fisc. 01914200512, con sede legale in San Martino Monteriggioni (SI), via del Pozzo n. 3/A, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Valdelsa Channel News*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 16/19/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 16/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi